

verso il signore si fa dipendere la prestazione di una terra, e più tardi di altri diritti patrimoniali e non patrimoniali. Ma i diritti di sovranità, inerenti alla proprietà feudale ed esercitati dal signore, nell'ambito del proprio dominio, derivano da un terzo istituto, che aggiunge al feudo, così giuridicamente costituito, contenuto e natura di istituzione eminentemente politica: l'immunità.

L'immunità (*emunitas, immunitas*) è l'esenzione totale o parziale di una terra dai carichi pubblici e della giurisdizione degli ufficiali locali. L'istituto ha origine dagli usi dei bassi tempi romani, ma riceve piena struttura soltanto nei tempi barbarici.

Intanto conviene ricordare che, per diritto romano, la voce *immunitas* designava una esenzione semplicemente finanziaria, ossia l'esenzione dai *numera personalia* ed anche, in parte, dai *munera patrimonialia*, a favore del proprietario di una terra. Di questa parziale esenzione godevano certe categorie privilegiate di persone e certe chiese; ma più di tutti ne erano forniti i beni dell'imperatore e in parte anche i latifondi spettanti alle persone di grado senatorio. Nel disordine della decadenza romana, questi territori, finanziariamente immuni, non tardarono a diventare privilegiati, anche sotto l'aspetto dell'esercizio delle funzioni di polizia e forse di bassa giurisdizione; perchè il divieto, fatto ai pubblici ufficiali, di entrare nel territorio immune per la riscossione delle imposte, suonò quasi come un limite imposto all'esercizio di alcuni pubblici poteri, a vantaggio di un territorio privilegiato, che ottenne autonomia politica. Sta di fatto che, nel medio evo, anche nei paesi dove non penetrò l'influsso germanico, si trova assegnato ad alcuni latifondisti, dotati di terre, specialmente imperiali, senatorie o ecclesiastiche, non soltanto il diritto della immunità finanziaria, ma anche il diritto di collocare propri ufficiali nel dominio, per provvedere alla polizia e alla sicurezza della vita interiore, con relativa